



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 87/17/CSP

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO A CARICO DELLA SOCIETA' EUROMEDIA S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE "T.V. EUROPA") PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ARTICOLO 34, COMMI 1 E 2, E DELL'ARTICOLO 37, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2010, N. 44 (CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIA N. 19 ANNO 2016-PROC. 83/16/FB-CRC)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 4 maggio 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *"Testo unico della radiotelevisione"*, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante *"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *"Modifiche al sistema penale"*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *"Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo"*;

VISTO il *"Codice di autoregolamentazione tv e minori"*, approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTA la delibera n. 23/07/CSP, del 22 febbraio 2007, recante *"Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche"*;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;

VISTA la delibera n. 628/14/CONS, del 18 dicembre 2014, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*” e, in particolare, l’art. 5;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Sicilia, n. 02 del 26 marzo 2002, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 571/15/CONS, del 16 ottobre 2015, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Sicilia;

VISTA la Convenzione del 4 dicembre 2015, recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al CO.RE.COM. Sicilia l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

L'Ispettorato Territoriale Sicilia del Ministero dello sviluppo economico, in base all'accordo di collaborazione stipulato con il CO.RE.COM. Sicilia per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza in materia di diffusione di programmi radiotelevisivi, ha provveduto all'acquisizione delle registrazioni ed al monitoraggio dei palinsesti mandati in onda dalle ore 00:00 del 7 marzo 2016 alle ore 24:00 del 13 marzo 2016 dal servizio di media audiovisivo in ambito locale "T.V. Europa" della società Euromedia S.r.l., con sede legale in Canicattì (AG) C.da Giarre s.n.c.

Il citato Ispettorato Territoriale, con nota prot. n. 104095 del 16 giugno 2016, pervenuta al CO.RE.COM. Sicilia con i relativi allegati in data 22 giugno 2016 (prot. n. 32018) dopo aver analizzato le registrazioni dei programmi trasmessi da "T.V. Europa" al fine di verificare, tra l'altro, l'osservanza delle disposizioni in materia di obblighi di programmazione, ha rilevato che:

- *T.V. Europa* in data 9 marzo 2016, in fascia oraria notturna, ha mandato in onda il film dal titolo "*Bikini extraterrestri*" recante scene pornografiche in violazione dell'art. 34, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; si fa presente che la Direzione generale per il cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali, interpellata al riguardo, ha dichiarato "sconosciuto" il titolo del suddetto film, mai stato oggetto di valutazione da parte delle competenti Commissioni cinematografiche;
- l'emittente ha mandato in onda messaggi pubblicitari senza le dovute segnalazioni, in violazione dell'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 e successive modifiche e integrazioni: nel corso della trasmissione di tutti gli spot non viene inserita la scritta "*Pubblicità*" ed in alcuni casi i *break* pubblicitari non sono segnalati all'inizio della trasmissione.

Il CO.RE.COM. Sicilia, prendendo atto di quanto rilevato dall'Ispettorato Territoriale Sicilia del Ministero dello sviluppo economico ha rilevato che:

- nel film "*Bikini extraterrestri*" sono presenti scene, pose ed atteggiamenti che richiamano l'attività sessuale (ad esempio alle ore 00:28, alle ore 00:37 ed alle ore 01:02 del 9 marzo 2016) configuranti la fattispecie di scene pornografiche secondo quanto previsto dalla delibera AGCOM n. 23/07/CSP, del 22 febbraio 2007;
- l'emittente "T.V. Europa" ha messo in onda messaggi pubblicitari senza le dovute segnalazioni, in violazione dell'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001 e successive modifiche e integrazioni; nel corso della trasmissione di tutti gli *spot* non viene inserita la scritta "*Pubblicità*" ed in alcuni casi i *break* pubblicitari non sono segnalati all'inizio della trasmissione.

Con provvedimento CONT.N.19/ANNO2016/N°PROC.52329/2016, il CO.RE.COM. Sicilia ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato alla società Euromedia S.r.l. la presunta violazione dell'art. 34, commi 1 e 2, e dell'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché la presunta violazione dell'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni.

2. Deduzioni della società

La società Euromedia S.r.l., cui il citato atto CONT.N.19/ANNO2016/N°PROC.52329/2016 è stato notificato in data 26 ottobre 2016, ha chiesto di essere sentita dal CO.RE.COM. Sicilia in merito ai fatti oggetto di contestazione ed ha presentato memorie difensive rappresentando quanto segue:

- le descrizioni del film "*Bikini extraterrestri*" in possesso delle case di distribuzione catalogano la pellicola con il genere "*fantascienza*" e qualificano il film come "*film per tutti*";
- il lungometraggio contiene scene di lieve erotismo che nulla hanno a che vedere con la pornografia rilevata nell'atto di contestazione;
- il film è andato in onda ben oltre la mezzanotte e pertanto in una fascia oraria che non prevede la protezione del pubblico minorile.

3. Valutazioni dell'Autorità

Il CO.RE.COM. Sicilia, con nota del 5 dicembre 2016, ha confermato quanto emerso nella fase istruttoria ed ha proposto la prosecuzione del procedimento sanzionatorio con l'irrogazione della sanzione nella misura del minimo edittale.

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, la Direzione contenuti audiovisivi dell'Autorità, con note prott. n. 14086 del 7 marzo 2017 e n. 17712 del 22 marzo 2017, ha invitato il CO.RE.COM. Sicilia, a fornire chiarimenti ed atti utili a consentire l'individuazione certa dei termini del procedimento, non esattamente rilevabili dalla documentazione trasmessa.

Il citato Comitato, con note prott. n. 13093 del 10 marzo 2017 e n. 24768 del 5 aprile 2017 ha integrato la documentazione inviata ed ha comunicato che per mero errore materiale, alla contestazione n. 19/2016, notificata alla società Euromedia S.r.l., non sono stati apposti il numero di protocollo e la data e pertanto, all'atto di contestazione è da attribuire il protocollo n. 52329 e la data del 26 ottobre 2016.

Nonostante il CO.RE.COM. Sicilia, abbia ritenuto di confermare le violazioni contestate, non si ritiene di poter procedere all'irrogazione nei confronti della società Euromedia S.r.l. di una sanzione amministrativa per i fatti rilevati nell'atto di contestazione CONT.N.19/ANNO2016/N°PROC.52329/2016 risultato privo di data.

L'art. 3 comma 3, del *Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*, di cui all'allegato A) alla delibera n. 581/15/CONS prevede,

infatti, che nei procedimenti sanzionatori svolti dall'Autorità, l'espletamento dell'attività preistruttoria intesa all'acquisizione di ogni elemento necessario ai fini dell'avvio del procedimento deve concludersi entro il termine di novanta giorni dalla data in cui gli Uffici hanno conoscenza formale dei fatti da verificare. Nel caso in esame il CO.RE.COM. Sicilia è venuto in possesso del materiale contenente le registrazioni dei programmi mandati in onda da "T.V. Europa" in data 22 giugno 2016, mentre l'atto di contestazione per la presunta violazione delle disposizioni di cui all'art. 34, commi 1 e 2, e all'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, risulta notificato, e presumibilmente adottato, soltanto in data 26 ottobre 2016 e pertanto oltre il prescritto termine di novanta giorni. Peraltro, pur volendo considerare conclusa l'attività di verifica al momento dell'accertamento della violazione, si osserva che dalla documentazione versata in atti quest'ultimo risulta effettuato mediante lo stesso atto CONT.N.19/ANNO2016/N°PROC.52329/2016 e pertanto l'attività preistruttoria risulta comunque essersi protratta oltre il prescritto termine di novanta giorni.

In proposito si osserva che sebbene il termine assegnato dal suddetto *Regolamento* non sia da ritenersi perentorio, il procedimento sanzionatorio non può protrarsi ad libitum con effetto sul termine per la contestazione dell'addebito e la potestà sanzionatoria dell'Amministrazione deve bilanciarsi con i diritti di difesa del soggetto da essa inciso, che deve essere posto in condizione, entro termini congrui dalla data di commissione dell'illecito (nel caso di specie risalente al mese di marzo 2016), di acquisire e produrre ogni elemento, fatto e circostanza a sua discolta (cfr. Consiglio di Stato 13 marzo 2015 n. 1330). Nel caso in esame, ai fini della congruità della durata delle attività preistruttorie e dell'esercizio dei diritti di difesa non va trascurato il termine trimestrale di vigenza dell'obbligo di conservazione della registrazione dei programmi ai sensi dell'art. 20, comma 5, della legge n. 223/1990, né l'acquisizione degli elementi necessari all'accertamento della violazione - per la quale il CO.RE.COM. Sicilia si è limitato a prendere atto delle rilevazioni effettuate dall'Ispettorato Territoriale Sicilia del Ministero dello sviluppo economico - esige un'attività di verifica e monitoraggio di complessità tale da giustificare il protrarsi dell'attività preistruttoria oltre l'ordinario termine di novanta giorni.

Va inoltre osservato che l'assenza della data sull'atto di accertamento della violazione non consente la verifica del rispetto dei termini previsti dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo il quale gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di novanta giorni dall'accertamento;

RITENUTO, pertanto, non potersi procedere nei confronti della società Euromedia S.r.l. all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste per l'inosservanza delle disposizioni contenute nell'art. 34, commi 1 e 2, e nell'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della società Euromedia S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "T.V. Europa", con sede legale in Canicattì (AG), C.da Giarre s.n.c., per non luogo a procedere.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 4 maggio 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi